

N. R.G. 1352/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1352/2020 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

entrambi con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

OPPONENTI

contro

[REDACTED] I (C.F. [REDACTED]),

con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

OPPOSTA

[REDACTED] (C.F. e P.IVA 05273160266) rappresentato e difeso dall'avv.

PERLASCA GIOVANNI

INTERVENUTO

Conclusioni

Conclusioni per [REDACTED] e [REDACTED]

"IN VIA PREGIUDIZIALE:

Accertarsi è dichiararsi che il Tribunale di Lodi è incompetente a conoscere dei rapporti dedotti in giudizio ai sensi dell'art. 63 del Codice del Consumo, essendo competenti in via alternativa il



Tribunale di Pavia o il Tribunale di Mantova, e conseguentemente dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo 1519/2/2020 n. 164/20 Ing. (RG 267/2020) emesso inter partes dal Tribunale di Lodi.

NEL MERITO:

IN VIA PRINCIPALE Dato atto della nullità delle clausole n. 6 della fidejussione 28.12.2009 e della clausola n. 5, ultimo capoverso, della fidejussione 27.12.2011 (corrispondenti alla clausola n. 6 dello schema A.B.I. del 2003) per violazione dell'art. 2 della Legge antitrust n. 287 del 10.10.1990, dichiararsi che [REDACTED] è decaduta ex art. 1957 Cod. Civ. dalla possibilità di agire contro i fidejussori e, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo 15-19/2/2020 n. 164/20 Ing. (RG 267/2020) emesso inter partes dal Tribunale di Lodi, dichiarandosi che [REDACTED] e [REDACTED] nulla devono alla Banca ingiungente e/o a [REDACTED]

IN VIA SUBORDINATA Dato atto della nullità delle clausole n. 6 della fidejussione 28.12.2009 e della clausola n. 5, ultimo capoverso, della fidejussione 27.12.2011 (corrispondenti alla clausola n. 6 dello schema A.B.I. del 2003) a' sensi degli artt. 34 e 36 del Codice del Consumo, dichiararsi che [REDACTED] è decaduta ex art. 1957 Cod. Civ. dalla possibilità di agire contro i fidejussori e, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo 15-19/2/2020 n. 164/20 Ing. (RG 267/2020) emesso inter partes dal Tribunale di Lodi, dichiarandosi che [REDACTED] e [REDACTED] nulla devono alla Banca ingiungente e/o a [REDACTED]

IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi.

IN VIA ISTRUTTORIA Si eccepisce l'inammissibilità delle prodizioni effettuate dall'intervenuta [REDACTED] diverse da quelle atte a giustificare la legittimazione all'intervento ex art. 111 c.p.c.”

Conclusioni per [REDACTED]

“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:

-In limine litis: autorizzare l'immediata esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione (oltre ad essere fin da ora riconoscibile come inammissibile e infondata);



A] in via principale respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella narrativa di questo atto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;

B] nel merito, comunque accertare che ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ sono debitori in via solidale nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ - ed oggi nei confronti della cessionaria ~~XXXXXXXXXX~~ - della somma di € 853.175,28 in relazione alle fidejussioni prestate a garanzia del mutuo ipotecario n.7/713771 e del conto corrente n.7/72174 (infra specificati) e della somma di € 1.997.271,34 in relazione alle fidejussioni prestate a garanzia del mutuo fondiario n.7/7137712, oltre agli interessi maturati e maturandi a de-correre dal 18/11/2019 ai tassi espressamente pattuiti per ciascuno dei con-tratti descritti in narrativa ed oltre spese legali liquidate in € 4.819,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa), e per l'effetto condannarli a pagare -in via solidale tra loro- in favore della Banca - ed oggi nei confronti della cessionaria ~~XXXXXXXXXX~~ - le predette somme ovvero quelle diverse, maggiori o minori, che dovessero risultare di giustizia ad esito della effettuanda istruttoria e, se del caso, da liquidarsi anche in via equitativa, con interessi al saggio convenzionale risultante in atti ex art.1284, III comma, cod.civ. dal dovuto al saldo;

C] con vittoria di spese e competenze di giudizio del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.

1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ avverso il decreto ingiuntivo n. 164/2020 del 15.2.2020 (pubblicato il 19.2.2020), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto ai predetti il pagamento di € 853.175,28 in adempimento delle fidejussioni prestate a garanzia del mutuo ipotecario n. 7/713771 e del conto corrente n. 7/72174 e di € 1.997.271,34 in adempimento delle fideiussioni prestate a garanzia del mutuo fondiario n. 7/713712.

Nello specifico, gli opposenti hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi operando nel caso di specie il foro del consumatore e, nel merito, la nullità delle garanzie dagli stessi prestate per violazione della normativa antitrust, ed in particolare per



violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) l. n. 287/1990, essendo le fideiussioni conformi allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, e conseguentemente dichiararsi la banca opposta decaduta ex art. 1957 c.c. dalla possibilità di agire contro i fideiussori.

Nel giudizio così radicato si è costituita la ~~_____~~ domandando il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Nelle more del giudizio, a seguito di cessione del credito, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. ~~_____~~

2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opposenti, secondo i quali la competenza spetterebbe al Tribunale di Pavia, luogo di residenza di entrambi i fideiussori, attesa la loro qualità di consumatori.

Come noto, il cd. foro del consumatore, individuato nel luogo in cui si trova la residenza o il domicilio del consumatore, gode di una tutela privilegiata, dal momento che ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. u si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che stabiliscono come sede del foro competente "località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore".

Per quanto qui specificamente interessa, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente "Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa)" (Cass. civ. Ordinanza n. 742 del 16/01/2020)



E ancora, *“In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Nella specie, è stata ravvisata la qualità di consumatore in capo al fideiussore in ragione della sua qualità di professoressa di lettere collocata a riposo e in assenza di prova circa la sua partecipazione all'attività d'impresa del garantito)”* (Cass, civ. Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).

Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso in esame non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore in capo a [REDACTED] tenuto conto del fatto che quest'ultimo al momento della sottoscrizione delle fideiussioni era socio accomandatario di [REDACTED] [REDACTED] (poi divenuta [REDACTED] e poi [REDACTED]) e non ha fornito alcuna prova idonea ad escludere il collegamento tra le fideiussioni e lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. in tal senso Cass. civ. 27/05/2019, n.14357).

Di contro, deve essere riconosciuta la qualifica di consumatore in capo a [REDACTED], moglie di [REDACTED], non sussistendo alcun elemento tale da far ritenere che la stessa abbia stipulato le due fideiussioni per finalità inerenti allo svolgimento di un'attività professionale. Ed infatti, non è emersa la sussistenza di specifici interessi di natura commerciale in capo all'opponente, non rivestendo la stessa alcuna carica all'interno della società debitrice.

Risulta, dunque, evidente che [REDACTED] abbia prestato le fideiussioni per finalità del tutto estranee rispetto all'attività svolta dalla società debitrice principale.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, poi, nessuna rilevanza può essere riconosciuta nel caso in esame all'art. 122 TUB, il quale stabilisce che *“La disciplina relativa al foro del consumatore non è applicabile alle controversie relative ai finanziamenti di importo complessivo superiore ad euro settantacinquemila o garantiti da ipoteca su beni immobili”*. Tale norma infatti riguarda unicamente i finanziamenti e non può applicarsi analogicamente alle fideiussioni, trattandosi di norma speciale.



Nemmeno si può ritenere sussistente un'ipotesi di modificazione della competenza *ex art. 32 c.p.c.* (che riguarda la connessione per garanzia, evidentemente non rilevante nel caso di specie), né *ex art. 33 c.p.c.* (norma che, si ritiene, non consente di derogare alla competenza territoriale inderogabile, potendo incidere la modificazione della competenza per territorio soltanto sul foro generale e non già sul foro individuato dal legislatore come, appunto, inderogabile).

Pertanto, in accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale, limitatamente a [REDACTED], deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.

3. Venendo al merito, per quanto riguarda [REDACTED], l'opposizione è fondata nei limiti di seguito evidenziati.

3.1 Innanzitutto, occorre precisare che [REDACTED] ha sottoscritto le seguenti fideiussioni:

- una fideiussione omnibus in data 28.12.2009 rilasciata nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] (società trasformata con atto 22.6.2011 in [REDACTED], che dal 16.3.2018 ha poi assunto la denominazione [REDACTED]) a favore di [REDACTED] sino a concorrenza dell'importo di € 4.200.000,00 (doc. 4 parte opponente);

- una fideiussione specifica in data 27.12.2011 nell'interesse di [REDACTED] a favore di [REDACTED] sino a concorrenza dell'importo di Euro 2.800.000,00, a garanzia del mutuo fondiario di € 2.000.000 n. 7/13772 (doc. 6 parte opponente).

3.2 Come noto, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 la Banca d'Italia, in funzione, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di un'attività istruttoria che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che *"nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90"*.

Si tratta, più in particolare, delle seguenti clausole: la clausola di reviviscenza in base alla quale *"il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite, che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo"* (art. 2); la clausola mediante la quale il debitore rinuncia al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art 1957 co. 1 c.c. ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di



sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 6); la clausola di sopravvivenza in virtù della quale si prevede la sopravvivenza della fideiussione nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide ed il debitore dovrà pertanto restituire le somme erogate in esecuzione del debito principale dichiarato nullo (art. 8).

Tali clausole dello schema ABI incidono su norme derogabili del codice civile e pertanto non sono illecite in sé considerate, ma è la loro uniforme applicazione da parte delle banche associate all'ABI ciò che costituisce comportamento distorsivo della concorrenza, per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/1990, che vieta *“le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”*.

3.2.1 Ciò posto, occorre ripercorrere – brevemente – l'evoluzione giurisprudenziale in tema di clausole riprodotte del modello ABI, dichiarate nulle dalla Banca d'Italia.

Un primo orientamento giurisprudenziale, più rigoroso, faceva discendere dalla riproduzione delle clausole n. 2, 6 e 8, specie se identiche allo schema ABI, la sanzione *de plano* della nullità dell'intero contratto a valle. Ciò perché il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante per la Concorrenza *“ha un'elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere, senza violazione del principio praesumptum de praesumpto non admittitur, che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno”* principio che, esteso dall'ambito assicurativo al presente con riferimento al provvedimento adottato dalla Banca di Italia, consentirebbe di affermare che i contratti di fideiussione contenenti le menzionate clausole *“costituiscono comunque lo sbocco dell'intesa vietata”* così che *“il giudice di merito è tenuto, per un verso ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e per altro verso a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva”* (Cass. sent. n. 13846/2019, in precedenza in materia assicurativa Cass. Sez. Unite sent. n. 2207/2005).

In particolare, secondo detto orientamento, doveva escludersi l'applicabilità della nullità parziale ex art 1419 c.c. in quanto *“la gravità delle violazioni in esame che incidono pesantemente sulla posizione del garante aggravandola in modo significativo - alla luce dei superiori valori di solidarietà muniti di rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.) che permeano tutto l'impianto dei*



rapporti tra privati dalla fase prenegoziale (art. 1137 c.c.) a quella esecutiva (art. 1175 e art. 1375 c.c.) - ben giustifica che sia sanzionato l'intero agire dei responsabili di quelle violazioni" (Corte d'Appello Roma 24.5.2021).

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, dall'intesa anticoncorrenziale "a monte" di cui sia accertata la nullità ed illegittimità per contrarietà alla legge antitrust, non discenderebbe per ciò solo la nullità dei singoli contratti "a valle", richiedendosi invece la prova in concreto della validità del contratto – alla stregua degli art. 1418 e 1419 c.c. – *"quando l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti le intese illecite"* (ex multis Tribunale Reggio Emilia 04.03.2021 n. 268; Cass. sent. n. 24044/2019).

Seguendo questo orientamento, sotto il profilo probatorio ne discendeva la necessità di produzione non solo dei provvedimenti sanzionatori di cui si chiedeva l'applicazione – in particolare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005 (Cass. sent. n. 13846/2019) e il parere dell'A.G.C.M. cui il provvedimento del 2005 ha aderito (Tribunale Milano sent. n. 7814/2015) – ma anche la prova in concreto della sussistenza dell'intesa restrittiva, della sua incidenza sul rapporto specifico e del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole nulle.

Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 41994/2021) che hanno concluso nel senso che *"la soluzione che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie un'ipotesi di nullità parziale", essendo la normativa antitrust "diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori"*.

Esclusa la tutelabilità di detti interessi sotto un profilo esclusivamente risarcitorio, ammettendo la concorrenza dell'azione risarcitoria con quella sanzionatoria della nullità, secondo la Corte, la nullità parziale risulta idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio *"con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto"*.



3.3. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva innanzitutto come lo schema ABI, sanzionato dall'Autorità Antitrust, riguarda unicamente le fideiussioni omnibus, sicché la censura articolata dall'opponente non trova applicazione in riferimento alla fideiussione specifica sottoscritta in data 27.12.2011.

Conseguentemente, non può ritenersi operante l'art. 1957 c.c., in quanto validamente derogato dalle parti con la fideiussione del 27.12.2011; né può ritenersi che tale deroga sia nulla ai sensi dell'art. 36 cod. cons., non rivestendo [REDACTED] la qualifica di consumatore, per le ragioni sopra evidenziate.

3.4 Quanto alle fideiussioni omnibus, invece, nulla è stato dimostrato dall'opponente in ordine all'intento delle parti di condizionare il contratto alle clausole nulle, così da travolgere con la nullità il negozio per intero.

Ne deriva che la garanzia prestata da [REDACTED] è pienamente valida, pur dovendosi ricondurre il contratto al suo schema legale dichiarando la nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta in data 28.12.2009, le quali tutte riproducono pedissequamente quelle dello schema tipo elaborato dall'ABI, come risulta anche dal provvedimento della Banca d'Italia prodotto in giudizio dagli opposenti.

3.4.1 Sulla base della nullità della clausola di cui all'art. 6 (*"I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i limiti previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato"*), il fideiussore opponente ha eccepito la decadenza della banca ex art. 1957 c.c.

La declaratoria di nullità, infatti, comporta che non vi è alcuna deroga all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo a condizione che *"il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"*.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che l'istanza ex art. 1957 c.c. deve essere necessariamente "giudiziale", e cioè deve trattarsi di un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass. sent. n.



2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (*ex multis* Cass. civ. nn. 1724/2016 e 6823/2001).

In particolare, non costituiscono istanza *ex art.* 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale (Cass. sent. n. 283/1997), il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione (Cass. sent. n. 1724/2016), il deposito di un'istanza di fallimento (Cass. sent. n. 8723/1994), la domanda riconvenzionale depositata dal creditore successivamente al termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, chiamato in garanzia dal fideiussore per far dichiarare l'inoperatività della garanzia (Cass. sent. n. 6498/1985).

Di contro, è stata ritenuta valida istanza la presentazione da parte del creditore di una domanda di insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale (Cass. sent. n. 8723/1994), il deposito di un ricorso per l'ottenimento di un sequestro conservativo sui beni del debitore principale (Cass. sent. n. 9364/1991), l'istanza costituita dal deposito di un tempestivo ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. sent. n. 4241/1974), l'istanza depositata dal creditore di ammissione al passivo fallimentare del debitore principale (Cass. sent. n. 8723/1994).

Quanto poi all'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il termine semestrale *ex art.* 1957 co. 1 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse”* (Cass. sent. n. 2301/2004).

Ebbene, l'applicazione dei principi in parola consente di affermare che la banca è incorsa in decadenza, non avendo provato di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti della società debitrice principale.

Dalla documentazione presente in atti, infatti, emerge che l'obbligazione principale è scaduta il 22.11.2017, data in cui la banca da un lato ha revocato gli affidamenti concessi, recedendo dai



rapporti di mutuo e conto corrente con la società [REDACTED] e dall'altro lato ha domandato l'immediato pagamento di € 1.849,75 in relazione al mutuo ipotecario n. 7/13772, € 787.355,41 in relazione al mutuo ipotecario n. 7/13771 e € 123,50 in relazione al conto corrente n. 7/72174, per un totale di € 2.636.716,66 (doc. 11 parte opponente).

A fronte di ciò, nessuna attività risulta essere stata fatta dalla banca nei confronti della società debitrice principale fino al 27.1.2020, data in cui si è insinuata al passivo del fallimento della [REDACTED] (dichiarata fallita in data 3.10.2019).

Ebbene, il mancato rispetto del termine semestrale ha determinato l'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta il 28.12.2009 con conseguente liberazione di [REDACTED] dalle obbligazioni discendenti dal mutuo ipotecario n. 7/713771 e dal conto corrente n. 7/72174.

3.5 Tutto ciò considerato, la somma dovuta da [REDACTED] a parte opposta deve essere rideterminata, scomputando l'importo di € 853.175,28 chiesto in forza della fideiussione omnibus, importo non dovuto per le ragioni sopra evidenziate.

Conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 164/2020 del 15.2.2020 (pubblicato il 19.2.2020) e [REDACTED] deve essere condannato a corrispondere a parte opposta, in adempimento della fideiussione specifica prestata a garanzia del mutuo fondiario n. 7/713712, la somma di € 1.997.271,34, oltre interessi ai tassi espressamente pattuiti dal 18.11.2019 al saldo, in ordine ai quali nulla ha dedotto o eccepito parte opponente, sicché può considerarsi circostanza non contestata l'applicabilità di tali interessi al rapporto per cui è causa.

4. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi all'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente [REDACTED], essendo competente il Tribunale di Pavia, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2020 emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.2.2020 e depositato in data 19.2.2020, limitatamente all'opponente [REDACTED];
- 2) in parziale accoglimento della opposizione proposta da [REDACTED], revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2020 emesso dal Tribunale di Lodi in data 15.2.2020 e depositato in data



Sentenza n. 25/2023 pubbl. il 18/01/2023

RG n. 1352/2020

Repert. n. 41/2023 del 18/01/2023

19.2.2020, e condanna [REDACTED] al pagamento in favore di parte opposta di € 1.997.271,34,
oltre interessi come indicati in parte motiva;

3) compensa le spese di lite tra le parti.

Tribunale di Lodi, 30/12/2022

Il Giudice

dott.ssa Giulia Isadora Loi

